



**REGOLAMENTO**

**PER**

**IL SERVIZIO**

**DELLE FOGNATURE**

**O**

**CANALIZZAZIONI**

**ACQUE BIANCHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 20/03/1990

## INDICE

<b>CAPO I – DISPOSIZIONI TECNICHE</b>	pag. 3
Art. 1 – Obbligo di immissione	pag. 3
Art. 2 – Avviso per l’allacciamento alla canalizzazione acque bianche	pag. 3
Art. 3 – Opere di allacciamento	pag. 3
Art. 4 – Determinazione diritto di allacciamento	pag. 3
Art. 5 – Riparazione dei tubolari di allacciamento	pag. 4
Art. 6 – Liquidazione e pagamento delle riparazioni a carico degli utenti	pag. 4
Art. 7 – Proprietà dei manufatti	pag. 4
Art. 8 – Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti	pag. 4
Art. 9 – Riordino delle opere di allacciamento	pag. 5
Art. 10 – Modificazione allacciamenti esistenti	pag. 5
Art. 11 – Modalità di presentazione delle istanze	pag. 5
Art. 12 – Prescrizioni tecniche	pag. 5
Art. 13 – Verifica tecnica d’ufficio	pag. 6
Art. 14 – Limite dell’autorizzazione di scarico	pag. 6
Art. 15 – Sospensione dell’immissione causa opere diverse	pag. 6
Art. 16 – Servitù di fognatura bianca	pag. 6
<b>CAPO II – DISPOSIZIONI VARIE</b>	pag. 7
Art. 17 – Durata dell’autorizzazione	pag. 7
Art. 18 – Rimborso spese per danni ai collettori comunali	pag. 7
Art. 19 – Dergoghe	pag. 7
Art. 20 – Sanzioni in caso di inadempienza	pag. 7
Art. 21 – Entrata in vigore	pag. 7

## **CAPO I DISPOSIZIONI TECNICHE**

### **Art. 1 – Obbligo di immissione**

Tutti gli scoli di acque bianche provenienti da aree o suoli di proprietà private, interessanti manti di copertura – compresi terrazzi, solarium o tetti piani in genere – dei fabbricati di civile abitazione, commerciali, artigianali, complessi produttivi, tettoie aperte, nonché dei suoli o delle zone impermeabili quali zone asfaltate, lastricate, battuti in cemento, camminamenti, rampe di accesso, ecc., che si trovano ad una distanza inferiore o uguale a mt. 100 (cento) dalle canalizzazioni acque bianche, non appena le stesse siano attivate, devono essere condotte alla canalizzazione, secondo le prescrizioni contenute nel presente regolamento. È pertanto vietato l'uso di pozzi perdenti e l'immissione in canali pubblici o privati, fatte salve le specifiche disposizioni che saranno valutate singolarmente.

In casi particolari potrà essere imposto l'allacciamento anche se la distanza intercorrente tra la privata proprietà e la canalizzazione è superiore ai 100 metri (es.: quando diverse costruzioni possono consorzarsi per l'esecuzione di un collettore privato di allaccio).

Qualora la condotta di allacciamento posata sul suolo pubblico o privato di uso pubblico abbia le caratteristiche di collettore secondario o indiretto, l'autorizzazione potrà essere subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune, contenente le norme tecniche di esecuzione e le modalità di valutazione in caso di futuri allacciamenti, in relazione alla superficie impermeabile del lotto dell'insediamento interessato.

### **Art. 2 – Avviso per l'allacciamento alla canalizzazione acque bianche**

A far luogo dall'entrata in esercizio dei nuovi canali di fognature acque bianche, il Sindaco darà avviso mediante pubblici manifesti e locandine, o con altri mezzi idonei, contenenti l'invito agli interessati e predisporre quanto occorrente per eseguire l'allacciamento alla canalizzazione, a tenore di quanto riportato al precedente art. 1.

### **Art. 3 – Opere di allacciamento**

Tutte le opere occorrenti per eseguire l'allacciamento alla canalizzazione stradale (manufatti e strutture relative da predisporre all'interno della proprietà privata e fino in prossimità del muro di recinzione o altra struttura similare), dovranno essere eseguite a cura e spese degli interessati, previa presentazione di idonea domanda all'Amministrazione Comunale.

I lavori potranno essere intrapresi dagli interessati solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione comunale.

Prima dell'ultimazione dei lavori, se del caso, potrà essere richiesto sopralluogo all'ufficio tecnico comunale per accertare la funzionalità e l'idoneità tecnica dell'opera realizzata.

### **Art. 4 – Determinazione diritto di allacciamento**

Il soggetto di cui al precedente art. 3 dovrà provvedere, inoltre, al versamento, alla tesoreria Comunale, del "diritto comunale di allacciamento", determinato in base al disposto dell'atto deliberativo con cui viene approvato il presente regolamento.

### **Art. 5 – Riparazione dei tubolari di allacciamento**

Qualora se ne manifestasse la necessità, le riparazioni e i ripristini dei tubolari di allacciamento ricadenti sul sedime stradale saranno eseguite direttamente dal Comune a proprie cure e spese.

Nel caso in cui si constatassero rotture, ingombri o manomissioni, causate da noncuranza delle utenze, tutti gli oneri relativi alle riparazioni e ripristino dell'allacciamento saranno a carico del/dei proprietario/i dello stabile.

### **Art. 6 – Liquidazione e pagamento delle riparazioni a carico degli utenti**

La quantificazione e la liquidazione delle spese relative alle riparazioni, nel caso in cui le stesse fossero a carico del proprietario, a termine del precedente art. 5, verranno fatte dall'ufficio tecnico comunale, il quale avrà anche l'obbligo di notificare l'importo e le modalità del pagamento al proprietario.

L'interessato potrà, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di notifica della liquidazione, far pervenire le proprie osservazioni o eccezioni scritte al Comune.

Trascorso il suddetto termine senza che siano pervenute eccezioni, la liquidazione sarà definitiva e l'importo dovrà essere corrisposto alla Tesoreria comunale.

### **Art. 7 – Proprietà dei manufatti**

Tutte le condotte e tubazioni posate in sede stradale, compresi gli allacciamenti, pubbliche e di uso pubblico, che svolgono il servizio di raccolta e convogliamento acque bianche – o piovane – saranno di esclusiva proprietà del Comune.

### **Art. 8 – Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti**

Per le immissioni nella canalizzazione acque bianche stradale dovranno essere utilizzati gli imbocchi e il relativo tratto di allacciamento già predisposto durante la costruzione del manufatto stradale.

Il diametro della tubazione privata non dovrà mai eccedere il diametro dell'imbocco dell'allacciamento stradale. Su richiesta dell'interessato l'ufficio tecnico comunale fornirà tutte le indicazioni necessarie affinché il progetto a corredo dell'istanza venga redatto conformemente alle disposizioni operanti.

Le tubazioni interne alla proprietà dovranno essere raccolte e convogliate in un unico punto, in modo tale da consentire lo scarico nel tratto di allacciamento stradale predisposto dall'Amministrazione comunale.

Sulla sede stradale non dovranno in alcun caso essere costruite o posate tubazioni in modo longitudinale al fronte dell'area di proprietà, salvo in casi speciali da valutarsi singolarmente dall'Amministrazione comunale.

Di norma, ogni lotto usufruirà di un solo allacciamento, salvo disposizioni particolari.

I tubolari di scarico all'interno dell'area di proprietà dovranno essere costruiti con materiali idonei tipo: cemento, p.v.c., geberit, ecc. i tubolari dovranno avere caratteristiche geometriche, fisiche, chimiche e meccaniche indicate dalle norme vigenti.

All'interno della proprietà privata, in prossimità della recinzione, dovrà essere costruito un pozzetto ispezionabile, in cui dovrà trovare alloggiamento un sifone a collo d'oca con tappo ispezionabile.

### **Art. 9 – Riordino delle opere di allacciamento**

Nel caso di soppressione di un condotto esistente in sede stradale già attivo e funzionante o della sua trasformazione o, ancora, nel caso di una ricostruzione o sistemazione di un sedime stradale, il Comune potrà provvedere all'esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti secondo le prescrizioni regolamentari.

A richiesta dell'ufficio tecnico comunale, i singoli proprietari di aree in fregio al tratto interessato dai lavori, dovranno fornire indicazioni utili relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre quelli nuovi, in relazione alla futura dislocazione della canalizzazione interna al lotto interessato.

In caso di rifiuto od omissione, da parte dei proprietari, di fornire le indicazioni di cui sopra, il Comune avrà la facoltà di provvedere d'ufficio alla predisposizione delle opere di allacciamento dello scarico, ponendo a carico del privato ogni spesa sostenuta dal Comune, causa delle mancate indicazioni.

### **Art. 10 – Modificazione allacciamenti esistenti**

Qualora, per qualsiasi motivo, si rendesse necessario addivenire alla modifica di un allacciamento esistente, previo consenso dell'Amministrazione comunale, il richiedente o proprietario potrà introdurre tutte le varianti necessarie per la buona riuscita dei lavori, restando inteso che ogni spesa relativa sarà a totale carico del proprietario.

### **Art. 11 – Modalità di presentazione delle istanze**

Il proprietario o "soggetto attuatore" dello stabile da allacciare alla canalizzazione acque bianche, dovrà presentare istanza indirizzata al Sindaco dell'infrascritto Comune.

L'istanza, redatta in carta legale, dovrà essere corredata da una copia in carta libera e da n. 2 copie dell'elaborato grafico contenente:

1. generalità del richiedente Società (cognome, nome, indirizzo o recapito);
2. stralcio planimetria in scala 1:1500 dell'area interessata e zone limitrofe;
3. planimetria dell'area di proprietà in scala 1:500 o scala maggiore, purché leggibile, con l'esatta indicazione:
  - a. della posizione planimetrica del fabbricato con riportato il manto di copertura;
  - b. individuazione delle zone asfaltate, lastricate, battuti in cemento, camminamenti, rampe di accesso, ecc.;
  - c. tutte le aree sopra riportate dovranno essere ben evidenziate, quotate e di facile comprensione;
4. conteggio planimetrico dimostrativo, con destinazione d'uso indicata a margine, delle porzioni di suolo coperto o comunque di aree rese impermeabili.

### **Art. 12 – Prescrizioni tecniche**

Durante i lavori di costruzione del tubolare interno all'area di proprietà, collegante tutti i suoli impermeabili, si dovranno adottare tutti quei provvedimenti tali da evitare gli inconvenienti derivanti da un eventuale eccesso di pressione, in modo particolare delle discese o pluviali che raccolgono le acque del manto di superficie.

Le condutture dovranno essere costruite mediante l'impiego di materiali con pareti interne lisce e ben levigate, tubi in cemento, p.v.c., geberit, ecc. è sconsigliato l'uso di tappi di ispezione in quei punti particolarmente soggetti a pressione.

I tubolari dovranno essere disposti secondo regolari livellette che ne stabiliscono la pendenza, con giunti e chiusure a perfetta tenuta, capaci di resistere con sicurezza senza problemi di perdite.

#### **Art. 13 – Verifica tecnica d'ufficio**

Il Sindaco potrà, avvalendosi dell'ausilio dell'ufficio tecnico comunale, procedere in qualsiasi momento alla verifica e al controllo dei lavori di realizzazione della tubazione interna alla proprietà, al fine di constatare la funzionalità e l'idoneità dell'opera realizzata o in corso di realizzazione.

#### **Art. 14 – Limite dell'autorizzazione di scarico**

L'autorizzazione allo scarico nella canalizzazione acque bianche si riferisce esclusivamente e limitatamente all'area di proprietà dello stabile per il quale viene richiesta l'autorizzazione, comprese le aree impermeabili pertinenti e quelle superfici indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositata agli atti del Comune.

Ne consegue, pertanto, che non potranno essere allacciate altre zone impermeabili o stabili contigui all'area interessata, senza aver prima ottenuto la necessaria autorizzazione comunale.

#### **Art. 15 – Sospensione dell'immissione causa opere diverse**

Qualora, per un qualsiasi motivo, si dovesse intervenire sulla canalizzazione acque bianche per l'esecuzione di opere manutentive, l'utente autorizzato (previa segnalazione) si adopererà quanto più possibile, al fine di sospendere temporaneamente l'immissione delle acque nella canalizzazione, provvedendo a smaltire le stesse provvisoriamente in modo alternativo.

#### **Art. 16 – Servitù di fognatura bianca**

I proprietari di stabili in condominio non potranno opporsi al passaggio di tubazioni o condotte necessarie per gli allacciamenti in fognatura acque bianche.

Spetterà comunque all'Amministrazione comunale indicare l'ubicazione ritenuta più opportuna, nei casi di divergenza o di contrasto fra gli interessati.

## **CAPO II DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 17 – Durata dell'autorizzazione**

L'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo di tempo illimitato, e i lavori dovranno essere intrapresi e ultimati entro 6 (sei) mesi dalla data del suo rilascio.

Qualora, per qualsiasi impedimento, il termine non venisse rispettato, dovrà essere fatta richiesta di rinnovo da parte dell'interessato.

L'autorizzazione potrà essere revocata senza che il soggetto autorizzato abbia a vantare alcun diritto, nel caso in cui venisse a modificarsi la situazione di fatto accertata.

Per motivi contingenti ed urgenti, determinati da ragioni di igiene e sanità pubbliche, il Sindaco potrà adottare provvedimenti per la sospensione delle immissioni, con apposita ordinanza, ai sensi dell'art. 153 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 04/02/1915, n. 148 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art. 18 – Rimborso spese per danni ai collettori comunali**

Il titolare dell'autorizzazione per l'immissione in fognatura bianca, o suoi aventi causa, sono solidalmente responsabili degli eventuali danni arrecati dagli scarichi, e saranno tenuti all'immediato rimborso delle spese da sostenersi per il ripristino del manufatto.

### **Art. 19 – Deroghe**

La Giunta Municipale potrà stabilire, per circostanze particolari e motivate, prescrizioni speciali, anche a parziale deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

### **Art. 20 – Sanzioni in caso di inadempienza**

In caso di accertato scarico acque bianche in canalizzazione non autorizzato, verranno adottati, a carico dei responsabili, provvedimenti sanzionatori.

L'ammontare della sanzione sarà determinato tenendo conto dell'intensità e della durata dello scarico, o scarichi illegittimi, della gravità dell'eventuale danno causato alle strutture, e dell'eventuale inosservanza dei provvedimenti amministrativi precedentemente adottati dalle Autorità Tutorie.

### **Art. 21 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore a far luogo dal momento in cui la deliberazione di adozione acquisterà il carattere dell'esecutività, e dopo la sua ripubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.